

Regolamento relativo alla composizione, alla durata in carica ed alle funzioni dei Comitati delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari (Comitati d'Area di Ateneo)

(Ultima modificazione: D.R. n. 3257 del 16 Dicembre 2011)

Art. 1

1. I Comitati d'Area di Ateneo cooperano con il Rettore ed il Senato Accademico, in particolare esprimendo proposte e pareri, nei tempi loro assegnati, sulle seguenti materie:
 - a) individuazione e quantificazione degli indicatori di produttività scientifica;
 - b) selezione dei prodotti di ricerca al fine della loro esposizione per le procedure di valutazione nazionale;
 - c) ripartizione, all'interno delle Aree, dei fondi assegnati per i progetti di ricerca di Ateneo;
 - d) ogni altra materia in relazione alla quale il Rettore e il Senato Accademico ritengano opportuna la consultazione dei Comitati.
2. Le proposte ed i pareri dei Comitati d'Area hanno come riferimento i criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, eventualmente integrati, all'interno dei Comitati, in funzione delle specificità di ciascuna Area, e tengono conto di quanto previsto dai regolamenti relativi alle materie su cui i Comitati sono chiamati a pronunciarsi per la valutazione delle attività di ricerca scientifica.

Art. 2

1. I Comitati d'Area sono composti da professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori e assistenti di ruolo ad esaurimento. Il numero dei componenti dei Comitati d'Area è determinato in rapporto al numero di afferenti a ciascuna Area e precisamente:
fino a 150 afferenti n. 5 componenti
oltre 150 afferenti n. 7 componenti.
2. I Comitati d'Area durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili.
3. Ove per le procedure di valutazione nazionale della ricerca fossero previste aree speciali, in aggiunta alle tradizionali aree CUN, i componenti dei rispettivi Comitati d'Area saranno nominati dal Rettore sentito il Senato Accademico.
4. I Comitati delle aree speciali, di cui al comma 3 del presente articolo durano in carica fino alla conclusione del compito loro assegnato, relativo ad una sola procedura nazionale di valutazione.
5. La presidenza di ciascun Comitato è assunta dal professore di I fascia o, in assenza di docenti di I fascia, dal professore di II fascia più anziano in ruolo.

Art. 3

1. Sono elettori ed eleggibili, previa presentazione ufficiale delle candidature nelle forme indicate al comma successivo, i componenti ciascuna Area, così come individuati in base alla loro appartenenza ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Le candidature devono essere depositate, entro i termini indicati nel decreto di indizione delle elezioni, presso l'Ufficio elettorale dell'Ateneo. I candidati devono provvedere affinché il curriculum vitae e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio siano disponibili on-line nel Catalogo di Ateneo della ricerca. Tali documenti concorrono a caratterizzare la personalità scientifica del candidato ed il suo apporto complessivo all'avanzamento delle conoscenze nel settore scientifico-disciplinare di afferenza. Le candidature sono diffuse a cura dell'ufficio elettorale tramite pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo. Tutta la documentazione relativa alle candidature è tempestivamente trasmessa dall'Ufficio elettorale alla Commissione elettorale.

3. L'indisponibilità del curriculum vitae e dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche nel Catalogo della ricerca pubblicato sul sito web dell'Ateneo comporta l'esclusione della candidatura. L'esclusione della candidatura è dichiarata dalla Commissione elettorale. Contro il deliberato di esclusione della candidatura l'interessato potrà fare opposizione alla Commissione elettorale nel termine perentorio di 48 ore dalla notifica del deliberato stesso; la Commissione elettorale si pronuncerà definitivamente entro le 48 ore immediatamente successive.

Art. 4

1. Ciascun elettore dispone di una sola preferenza, che può utilizzare a beneficio del candidato prescelto, quale che sia la categoria di appartenenza (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento).

2. La composizione della Commissione elettorale è indicata nel decreto di indizione delle elezioni. La Commissione elettorale individua, sulla base del numero delle preferenze, gli eletti per ciascun Comitato d'Area. Nessuna componente delle tre categorie, di cui al comma 1 del presente articolo, può comunque essere rappresentata in seno al proprio Comitato da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti il Comitato stesso.

3. La individuazione degli eletti ha luogo nel rispetto della procedura seguente: la Commissione elettorale, preliminarmente, determina l'ordine delle preferenze riportate dai candidati fino all'ammontare del numero dei componenti ciascun Comitato. Qualora risulti rispettata la condizione di cui al comma immediatamente precedente, la Commissione conferma il risultato dell'operazione compiuta. Nel caso, invece, che una delle tre categorie di docenti sia rappresentata da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti il Comitato, la Commissione elettorale escluderà dal novero degli eletti i candidati della categoria meno votati, eccedenti il numero della metà dei componenti il Comitato stesso, che saranno sostituiti in seno a quest'ultimo dai candidati maggiormente votati appartenenti ad altre categorie. È, comunque, fatta salva la condizione suddetta in ogni sua applicazione.

A parità di voti, si considera eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Qualora il numero delle candidature presentate o le preferenze espresse dagli elettori non consentano l'elezione di tutti i componenti di un comitato o in caso di numero insufficiente di candidature, la designazione dei componenti mancanti avverrà con decreto rettorale nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. In caso di anticipata cessazione, per qualunque causa, dalla carica di uno o più componenti i Comitati, si procede, con decreto rettorale, all'integrazione del collegio in applicazione del criterio delle maggiori preferenze riportate e fatta, comunque, salva la regola di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Qualora non fosse possibile integrare il Comitato per mancanza di candidature che abbiano ottenuto voti di preferenza, provvede il Rettore con decreto. Ogni mutamento di status successivo alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni rimane indifferente rispetto alla determinazione delle candidature e, conseguentemente, alla composizione dei Comitati per il mandato in corso. Parimente indifferente rimane ogni mutamento di status successivo alla elezione al fine della permanenza in carica del soggetto interessato.
5. La proclamazione degli eletti è effettuata pubblicamente a cura della Commissione elettorale il giorno successivo alle votazioni.
6. Eventuali opposizioni ai risultati delle votazioni devono essere presentate alla suddetta Commissione entro 48 ore dalla proclamazione presso l'Ufficio Elettorale dell'Ateneo.